



# COMUNE DI ACCUMOLI

PROVINCIA DI RIETI

Via Salvator Tommasi, 44 - 02011 ACCUMOLI  
Tel. 0746 / 80429 Fax 0746 / 80411 C.F. P.IVA 00113430573  
www.comune.accumoli.ri.it

**COPIA**

## **AREA I - AMMINISTRATIVA E SEGRETERIA**

**Determinazione n. 16 del 09-02-2018**

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| OGGETTO | <b><i>Sospensione in via cautelare erogazione C.A.S.<br/>CIG:</i></b> |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|

### **IL RESPONSABILE DELL'AREA**

#### **PREMESSO CHE**

- il 24 agosto, 26 ottobre, 30 ottobre 2016 ed il 18 gennaio 2017 una sequenza sismica di magnitudo significativa ha colpito le regioni dell'Italia centrale ed in particolare le province di Rieti e di Ascoli Piceno, provocando numerose vittime e causando danni incalcolabili alle strutture pubbliche e private;
- il Comune di Accumoli è risultato essere uno dei comuni più colpiti, come si evince dall'allegato al D.L. 189/2016;
- con Delibera del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato lo stato di emergenza per n. 180 giorni in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio della regione Lazio;
- l'art. 16 *sexies* del Decreto Legge n. 91 del 20 Giugno 2017, come convertito con Legge n. 123 del 3 agosto 2017, definisce un'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 28 febbraio 2018;
- con Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 è stato prorogato per ulteriori 180 giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016 e il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;
- che in seguito all'evento calamitoso è stata prevista la possibilità per le popolazioni colpite di richiedere un contributo per la ricerca di un'autonoma sistemazione (C.A.S.) qualora l'abitazione nella quale si dimorava principalmente, abitualmente e in modo continuativo, risultasse distrutta in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti;

#### **RICHIAMATA**

- l'Ordinanza Sindacale n. 2/S del 26 agosto 2016 di sgombero degli edifici;
- l'Ordinanza Sindacale n. 3/S del 26 agosto 2016 di individuazione delle zone rosse;
- le Ordinanze Sindacali n. 15/S del 14 settembre 2016, n. 84/S del 25 dicembre 2016, n. 323 del 26 luglio 2017, n. 371 dell'8 agosto 2017, n. 407 dell'11 settembre 2017 di ripermimetrazione delle zone rosse;

- l'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016 che definisce i primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, nella quale si fissano disposizioni al fine di erogare un contributo per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari in stato di emergenza abitativa;
- l'OCDPC n. 408 del 15 novembre 2016 che definisce gli ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nella quale si fissano ulteriori disposizioni in materia di contributi per l'autonoma sistemazione;

#### **PRESO ATTO CHE**

- le ordinanze menzionate prevedono quale presupposto di diritto per la legittimazione attiva alla presentazione di istanza per l'attribuzione del contributo di autonoma sistemazione (C.A.S.) la dimora principale, abituale e continuativa alla data del 24.08.2016 in immobile classificato con esito E o F delle rilevazioni Aedes o in alternativa in immobile crollato o situato in zona rossa;
- coerentemente con quanto disposto dalle OCDPC n. 388/2016 e n. 408/2016 la popolazione di Accumoli interessata che ha provveduto autonomamente all'individuazione di una sistemazione abitativa, non beneficiando di strutture alternative a carico della pubblica amministrazione, ha avuto la possibilità di inoltrare domande di richiesta di contributo di autonoma sistemazione presso il Centro operativo comunale di Accumoli;
- in base a quanto stabilito dalle ordinanze menzionate ai Comuni interessati è demandata l'istruttoria e la gestione delle attività corredate all'assegnazione dei contributi per l'autonoma sistemazione;

#### **TENUTO CONTO CHE**

- l'attribuzione del Contributo di autonoma sistemazione è avvenuta sulla base della dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante la persistenza in capo al dichiarante dei presupposti di legge sul possesso dei requisiti prescritti;
- i contributi economici, sulla base di quanto dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sono attribuiti a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;
- il contributo non spetta ai soggetti che usufruiscono di altra assistenza come l'assegnazione di una struttura abitativa emergenziale (S.A.E.);
- l'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 pone in capo all'Amministrazione comunale l'onere di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese e dell'effettivo possesso dei requisiti;
- tale attività di verifica è stata altresì sollecitata dalla Circolare Dipartimento Protezione civile del 9 settembre 2016 che prevede che *"I Sindaci sono tenuti a controllare, anche a campione, la veridicità delle autocertificazioni tese e ad erogare i contributi, salva la ripetizione di quanto pagato all'esito degli accertamenti di competenza, da reiterare con cadenza periodica, per verificare la permanenza in capo ai percipienti dei requisiti per la corresponsione del contributo in parola. Ove sia accertata la carenza dei predetti requisiti i Sindaci provvedono a revocare l'erogazione del contributo e ad agire per la restituzione di quanto percepito indebitamente"*;

#### **CONSIDERATO CHE**

- il legislatore non ha fornito una definizione analitica del presupposto della dimora abituale e continuativa;
- in assenza di indicazioni normative specifiche in tal senso, l'amministrazione comunale, al fine di rendere imparziale trasparente e oggettiva l'attività di verifica, nel rispetto dei requisiti generali dell'ordinamento, delle norme di rango superiore e inosservanza delle indicazioni nomofilattiche della giurisprudenza, ha inteso elaborare dei criteri-parametri

ragionevoli, astratti e omogenei per stabilire il possesso dei requisiti prescritti dai provvedimenti del Dipartimento di Protezione civile;

- suddetti criteri-parametri di verifica sono contenuti in un Protocollo adottato e reso pubblico giusta Deliberazione di Giunta n. 45 del 29/09/2017;
- che la Deliberazione di giunta comunale n. 8 del 19.01.2018 con la quale è stata affidata all'Area amministrativa la gestione delle attività di verifica del possesso dei requisiti in capo ai richiedenti S.A.E. e C.A.S.;

### **RITENUTO**

- necessario sospendere in via cautelare l'erogazione del C.A.S. ai soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, finalizzate al controllo circa la sussistenza ab origine, dei presupposti della dimora principale, abituale e continuativa in un'abitazione crollata in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti, situata in zona rossa o inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F (questi ultimi qualora non di rapida soluzione) alla data del sisma del 24.08.2016;
- necessario sospendere in via cautelare l'erogazione del C.A.S. ai soggetti nei cui confronti è stata inoltrata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al riesame in autotutela della posizione del richiedente il contributo;
- opportuno escludere da suddetto procedimento cautelare quanti, al controllo in via di autotutela dell'amministrazione, risultano già prima facie, dimoranti in Accumoli alla data del sisma del 24.08.2016, come da presupposti di legge;

**RICHIAMATO** il decreto sindacale n.5 del 1.08.2017, il decreto sindacale n. 7 del 24.10.2017 e il decreto sindacale n. 1 del 2.01.2018 di nomina della dott.ssa Sara Giampietri quale responsabile dell'Area amministrativa e segreteria;

### **VISTO**

- la Legge n. 241/1990;
- il D.P.R. 445/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti degli Enti locali tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi politici e, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- che il medesimo decreto legislativo prevede che nei Comuni privi di dirigenti, dette funzioni siano svolte dai responsabili degli uffici e dei servizi;

### **DETERMINA**

- dare atto che quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990;
- di sospendere in via cautelare l'erogazione del C.A.S. ai soggetti destinatari delle comunicazioni di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, finalizzate al controllo circa la sussistenza ab origine, dei presupposti della dimora principale, abituale e continuativa in un'abitazione crollata in tutto o in parte ovvero sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle autorità competenti, situata in zona rossa o inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo E o F (questi ultimi qualora non di rapida soluzione) alla data del sisma del 24.08.2016;
- sospendere in via cautelare l'erogazione del C.A.S. ai soggetti nei cui confronti è stata inoltrata comunicazione di avvio del procedimento finalizzato al riesame in autotutela della posizione del richiedente il contributo;
- escludere da suddetto procedimento cautelare quanti, al controllo in via di autotutela dell'amministrazione, risultano già prima facie, dimoranti in Accumoli alla data del sisma del 24.08.2016, come da presupposti di legge;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

- di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**

**RELATA di PUBBLICAZIONE all'ALBO PRETORIO**

Si attesta che copia della presente Determinazione è stata affissa all'ALBO PRETORIO on-line del Comune di Accumoli in data                      per 15 giorni consecutivi.

N.        del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETORIO

ACCUMOLI,

Il Responsabile dell'Area

**F.to Dott.ssa Sara Giampietri**